



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA

Citta Metropolitana di Messina ex Prov. Reg. di Messina

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE STABILIZZAZIONI DEL
PERSONALE PRECARIO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 27/2016 E S.M.I E DELLA L.R.
8/2018 E S.M.I.**

Approvato con delibera G.C. n. 148 del 12-12-2018

Art. 1

Stabilizzazione personale precario.

1. Il Comune di Comune di San Salvatore di Fitalia, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 29.12.2016, n. 27 e s.m.i. e dell'articolo 26 della l.r. 8/2018 e s.m.i. alla stabilizzazione, tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria, del personale precario.
2. La stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato prevede l'espletamento di procedure selettive interamente riservate al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di San Salvatore di Fitalia in possesso dei requisiti di legge e previsti dall'art. 20 c. 2 del D. lgs n. 75/2017.

Art. 2

Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione

1. Le Commissioni giudicatrici, nominate con apposito provvedimento, per la copertura, a mezzo di stabilizzazione dei posti riferibili alle categorie A), B) C) e D) sono composte, tenuto conto del profilo professionale oggetto di selezione, in numero dispari di tre o cinque soggetti esperti di provata competenza nelle materie di concorso, anche esterni all'Ente, individuati tra funzionari delle amministrazioni, docenti e professionisti che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. I componenti esterni verranno individuati a seguito di avviso pubblico.
2. Qualora l'articolazione del programma di esame richieda competenze specifiche (lingua straniera – informatica, etc.) per più materie, possono essere nominati dei membri aggiunti. I membri aggiunti sono di supporto alla commissione giudicatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei punteggi.
3. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un dipendente dell'ente, nominato con atto del Responsabile del Settore in cui è incardinato il servizio del personale.
4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni interne, verrà effettuata a cura degli uffici dell'Ente, sotto la responsabilità del Responsabile del Settore in cui è incardinato il servizio del personale.

Art. 3

Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale precario di categoria A e B.

1. La stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente alle categorie A e B, per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione ed ai sensi dell'art.30 della L.R. 20/01/2014, n. 5, dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e s.m.i. dell'art. 26 della L. R. 8/2018, dell'art. 49 L.R. 15/2004 e del D.P.R.S. 05/04/2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.
2. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art.34 bis del D. lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017.
3. In particolare, la selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo è svolta per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, i candidati saranno sottoposti ad una prova di idoneità il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione. La prova di idoneità, ove prevista, verrà conclusa con un giudizio di idoneo o non idoneo.

4. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato (con contratto di lavoro part – time) i lavoratori in servizio presso questo Comune, che posseggano tutti i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017:

a) *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*

b) *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.*

5. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

a) Possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.:

- Cittadinanza italiana,
 - Idoneità fisica all'impiego, per cui l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente,
 - Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni
 - La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età
- b) Possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (Per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media, l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare).
- c) I precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservato, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 5/2014 e s.m.i..

5. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4

Criteria per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B

1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa in cui è incardinato il servizio personale, con proprio atto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale espletata determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspirante alla selezione pubblica.

2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:

- l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o digitale;
- la mancata presentazione della copia di un documento di riconoscimento;
- l'omissione:

- Del nome e cognome del concorrente;
- Dell'indicazione della procedura alla quale si intende partecipare;

- la mancanza dei requisiti richiesti all'art. 3;

3. Le domande saranno esaminate da una apposita commissione giudicatrice, la cui composizione e nomina è disciplinata dal precedente articolo 2 del presente regolamento.

4. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.

5. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L. R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 05/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29/04/2005.

6. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S.

7. L'anzianità di servizio necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

8. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 5

Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale di categoria C e D.

1. In applicazione ed ai sensi dell'art.30 L.R. 20/01/2014, n. 5, dell'art. 3 della L.R. n.27/2016 e s.m.i., e dell'art.26 della L. R. 8/2018 la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente alla categoria C e D, avviene previa selezione riservata pubblica per titoli ed esami.

2. La copertura dei posti di categoria C e D è riservata interamente ai lavoratori in servizio presso questo Comune, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di altro contratto di lavoro flessibile, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:

a) Possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.:

- Cittadinanza italiana,
- Idoneità fisica all'impiego, per cui l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente,
- Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni
- La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età.

b) possesso del titolo di diploma di Istruzione secondaria superiore o Laurea.

c) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 6

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito finalizzate alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria riservato al personale precario di categoria C e D

1. Ai fini dell'esame delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, per quanto compatibili, di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7

Valutazione dei titoli.

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 2 dispone, complessivamente di 100 punti così suddivisi:

- 40 punti per la prova scritta,
- 40 punti per la prova orale
- 20 punti per i titoli.

2. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

3. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR n. 445/00.

4. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.

5. Ai fini della valutazione si applica il D.A. 3 febbraio 1992, come rettificato con D.A. 19 ottobre 1999, i cui punteggi sono adeguati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione.

6. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I^ Categoria – Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto max punti: 10

II^ Categoria – Titolo di studio superiore max punti: 2

III^ Categoria – Titoli di servizio per attività prestata in enti pubblici max punti: 6

IV^ Categoria – Titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti; abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso (Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio); corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi tre; pubblicazioni a stampa regolarmente registrate; pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati; pubblicazioni su periodici a carattere scientifico. Il punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente; idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre o relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore.

..... max punti: 2

7. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:

1^ categoria: Titolo di studio richiesto per l'ammissione:

- diploma di scuola media superiore: Punti 0,25 per ogni punto superiore a 60/100 o 0,42 per ogni punto superiore a 36/60;
- diploma di Laurea: Punti 0,22 per ogni punto superiore a 66/110 – punti 0,32 per la lode.

I punteggi dei titoli di studio recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100;

2^ categoria: al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, sarà attribuito punti 1, se non pertinente al profilo professionale, punti 2 se pertinente;

3^ categoria: I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

- a) servizio prestato presso enti pubblici: stessa categoria o superiore in Settore professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre: punti 0,060 per ogni mese fino a un massimo di punti 4; in categoria immediatamente inferiore: punti 0,030 fino a un massimo di punti 2;
- b) il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in Settore professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.
- c) I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
- d) I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
- e) L'anzianità di servizio necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

4^ categoria:

a) ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) saranno attribuiti punti 0.25 sino ad un massimo di punti 1;

b) a titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti; abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso (scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento post-universitario, abilitazioni professionali) saranno attribuiti punti 0,25 sino ad un massimo di punti 1;

c) all'idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.

d) per ogni pubblicazioni a stampa regolarmente registrate pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati; pubblicazioni su periodici a carattere scientifico saranno attribuiti punti 0,25 sino un massimo di punti 2

8. Il punteggio complessivo di cui ai punti a, b, c, d, non potrà essere, comunque, superiore a punti 2.

9. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

ART. 8

Valutazione delle prove di esame

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 28/40 per la prova scritta e di almeno 28/40 nella prova orale.
2. La selezione è superata se in entrambe le prove si raggiunge almeno il punteggio minimo di 28/40.

ART. 9

Programma di esame

1. Le prove d'esame saranno specificate in sede di approvazione del bando, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la selezione.
 - la prova scritta prevede la risoluzione di quesiti/quiz a risposta multipla chiusa o aperta/commentata;
 - la prova orale avrà luogo sulle materie oggetto della prova scritta e prevede l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
2. I punteggi massimi attribuibili a ciascuna prova sono di 40 punti e si considerano superati se raggiunti i punteggi previsti all'articolo 8 del presente regolamento.
3. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avvenuta ammissione o dell'esclusione alla prova orale. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato ai candidati almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova.
4. Ai candidati ammessi alla prova orale verrà comunicata la valutazione riportata nella prova scritta e la valutazione degli eventuali titoli presentati nella domanda di partecipazione.

ART. 10

Graduatoria

1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove, ovvero, nel caso di selezione per soli titoli, successivamente alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito. Nelle procedure per titoli ed esami il punteggio finale è stabilito dai voti conseguiti nelle prove scritte e dai voti conseguiti nelle prove orali, e dall'eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.
2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al Responsabile del Personale il quale predispone idoneo atto di approvazione della graduatoria; resta inoltre nelle competenze del Responsabile, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della

legge n. 191/98; dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.

3. La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, potendo, in questo periodo essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà di assunzione correlate alle graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

ART. 11

Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale del comparto Regioni – Autonomie Locali in vigore.

2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile dell'ufficio personale provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico.

3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante notifica, raccomandata a .r. ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione.

4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, in assenza di riscontro, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante notifica, raccomandata a .r. ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente CCNL.

5. L'ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.

6. Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle vigenti disposizioni del CCNL.

7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.

8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 12 - Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.